

Legge regionale 18 luglio 1977 , n. 36 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Interventi modificativi ed integrativi in materia di edilizia scolastica e di formazione professionale.

CAPO I

Edilizia scolastica

Art. 1

Al primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, è aggiunto il seguente periodo:

<<Le opere di riparazione possono comprendere:

- a) miglioramenti anche sostitutivi agli infissi ed agli impianti, quando sia provata la loro inadeguatezza per vetustà o altra causa, indipendentemente dall' evento sismico;
- b) eventuali ulteriori interventi strettamente indispensabili per adeguare e migliorare la ricettività e la funzionalità degli edifici al livello richiesto dai pubblici servizi alla cui sede sono destinati >>.

Art. 2

Tra il primo e secondo comma dell' articolo 2 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, è inserito il seguente comma:

<<La perizia deve contenere, separatamente, l' indicazione:

- a) delle opere di riparazione strutturale e di adeguamento antisismico;
- b) delle opere di completamento e degli impianti. >>

Art. 3

Al secondo comma dell' articolo 8 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, è aggiunto il seguente periodo:

<<In casi eccezionali, quando sussista l' esigenza di rispettare valori storico - ambientali di particolare pregio, è ammesso - sentiti il Servizio regionale dei beni ambientali e culturali e la Commissione consiliare speciale - il ricorso all' edilizia tradizionale >>.

Art. 4

Le parole << di edifici mediante impiego di strutture prefabbricate definitive >> del terzo comma dell' articolo 8 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, sono sostituite con le seguenti:

<<degli edifici previsti dal comma precedente >>.

Alla fine dello stesso articolo 8 è aggiunto il seguente comma:

<<A titolo di rimborso forfettario di tutte le spese sostenute dalle Amministrazioni provinciali delegate per l' attuazione delle opere previste dal presente articolo, la Regione corrisponderà, con le modalità indicate al V comma, una percentuale non superiore al 5% del costo delle opere stesse. >>

Art. 5

Al primo comma dell' articolo 9 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, sono sopprese le parole:

<<mediante impiego di strutture prefabbricate definitive >>.

Art. 6

Dopo l' articolo 9 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, sono aggiunti i seguenti articoli:

<< Art. 9 bis

Al fine di sopperire alle mutate esigenze dislocative delle aule mobili o ad elementi componibili nelle zone colpite dal terremoto, l' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa per lo smontaggio di dette attrezzature, per il loro trasporto e rimontaggio nelle aree di nuova destinazione.

Quando gli edifici scolastici vengano realizzati con spesa a carico di soggetti diversi da quelli obbligati, l' Amministrazione regionale ha facoltà di intervenire per sostenere gli oneri di urbanizzazione delle aree strettamente necessarie.

A detti interventi si applicano le disposizioni di cui al quinto comma dell' articolo 8 della presente legge.

Art. 9 ter

L' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere l' onere delle spese di adeguamento degli edifici necessari per lo svolgimento della attività scolastica per l' anno scolastico 1976 - 1977 degli alunni sfollati dalle zone terremotate nei comuni di Grado, Lignano, Iesolo e San Michele al Tagliamento - frazione Bibione.

L' intervento regionale avviene mediante rimborso totale, a favore degli enti pubblici che vi hanno provveduto, della spesa sostenuta per opere di riatto, manutenzione e adeguamento, sia delle strutture sia degli impianti, nonché per le attrezzature e l' arredamento. >>

Art. 7

Il titolo del Capo IV della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, è modificato come segue:

<< Approvvigionamento di strutture mobili e prefabbricate ecostruzioni di edilizia tradizionale. >>

Art. 8

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.

Art. 9

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.

Art. 10

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 1, primo comma, L. R. 37/1984

Art. 11

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.

Art. 12

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.

Art. 13

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.

Art. 14

Il V comma dell' articolo 8 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, come sostituito dall' articolo 17 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, è modificato come segue:

<<A fronte delle spese occorrenti per le finalità di cui al primo e secondo comma - che comprendono tutti gli oneri di acquisizione e di urbanizzazione delle aree strettamente necessarie, nonché quelli dell' arredamento - l' Amministrazione regionale è autorizzata, anche in deroga alle norme vigenti relativamente ai limiti di oggetto o di importo:

a) a disporre aperture di credito a favore dei Presidenti delle Province di Udine e Pordenone;

b) ad effettuare pagamenti alle due Amministrazioni provinciali suddette o agli Enti locali interessati, mediante erogazione di ratei annui per un periodo non superiore agli anni 20. >>

Art. 15

Dopo l' articolo 10 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, è aggiunto il seguente articolo:

<< Art. 10 bis

Quando gli edifici scolastici vengano realizzati con spesa a carico di soggetti diversi da quelli obbligati, l' Amministrazione regionale ha facoltà di intervenire per sostenere gli oneri di acquisizione delle aree strettamente necessarie. >>